

Sintesi:

Sintesi: L'omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino o la loro mancata esibizione ai funzionari accertatori che ne abbiano fatto richiesta concretizza la fattispecie prevista dal secondo comma, lett.c), dell'art.39 del d.p.r.29 settembre 1973, n.600. In questo caso, come nel caso in cui si siano riscontrate irregolarita' gravi, numerose e ripetute, tali da far ritenere inattendibili le scritture nel loro complesso, l'ufficio potra' procedere alla formulazione dell'accertamento induttivo. Deve ritenersi sussistente la gravita' dell'irregolarita' nel caso in cui esista notevole differenza tra i dati registrati nelle scritture e quelli rilevati da altre fonti (inventari, giacenze, ecc.).

Testo:

CAPITOLO V - OMESSA OD IRREGOLARE TENUTA DELLE SCRITTURE DI MAGAZZINO
L'omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, o la loro mancata esibizione ai funzionari accertatori che ne abbiano fatto richiesta, concretizza la fattispecie prevista dal secondo comma, lett. c), dell'art. 39 del D.P.R. n. 600.

Pertanto, quando dal verbale d'ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 dello stesso D.P.R. risulta che il contribuente, per un qualsiasi motivo, non ha evaso la richiesta di esibizione delle scritture ausiliarie di magazzino, il competente ufficio potra' procedere alla formulazione dell'accertamento induttivo.

Analogamente e' prevista dalla successiva lett. d) dello stesso secondo comma dell'art. 39, per il caso in cui, nelle scritture di magazzino esibite, si riscontrino irregolarita' gravi, numerose e ripetute, tali da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse. L'art. 4 del D.P.R. in oggetto ha inteso meglio delimitare il concetto di irregolarita' sopra menzionato, aggiungendo un nuovo periodo alla suddetta norma.

L'ipotesi prevista riguarda l'aspetto formale delle scritture di magazzino che e' da ritenersi carente nel caso in cui esista notevole differenza tra i dati registrati nelle predette scritture e quelli rilevati da altre fonti (inventari, riscontro fisico delle giacenze, ecc.).

In sostanza, ove la mancata coincidenza di cui sopra sia contenuta entro i normali limiti di tolleranza, le scritture di magazzino si devono ritenere regolari, anche se nelle stesse si riscontrino ingiustificate registrazioni, quali ad esempio ammanchi o cali eccedenti le normali percentuali che, nel corso dell'esame di merito, saranno oggetto di eventuali riprese fiscali da parte del competente ufficio.